

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

Art. 4 percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 modalità di comunicazione e presentazione degli atti

Art. 6 regime d'aiuto

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

Art. 8 concessione del contributo

Art. 9 intensità dell'aiuto

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso

Art. 14 cause di revoca del contributo concesso

Art. 15 ispezioni e controlli

Art. 16 modifica degli allegati

Art. 17 rinvio

Art. 18 norme transitorie

Art. 19 abrogazione

Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
 - b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma individuale, associata o

- societaria. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);
- c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo;
 - d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;
 - e) ente erogatore: enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università che forniscono il percorso formativo; inoltre, professionisti che forniscono il percorso formativo, qualora il percorso medesimo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio professionale;
 - f) formazione in presenza: attività didattica ed esami erogati esclusivamente in presenza presso la sede di svolgimento del percorso formativo;
 - g) spese di viaggio: biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, dalla residenza del richiedente fino alla località più vicina alla sede del corso;
 - h) distanza chilometrica: distanza dalla residenza del richiedente alla sede di svolgimento del percorso formativo, calcolata mediante l'utilizzo di siti internet che offrono un servizio di computo chilometrico; qualora vi siano più itinerari possibili è considerato il percorso più breve;
 - i) documentazione attestante la conclusione del percorso formativo con profitto: copia del titolo finale o certificazione dell'ente erogatore attestante il titolo o le competenze acquisite, documentazione attestante i crediti formativi conseguiti;
 - j) documentazione attestante le giornate di attività formativa frequentate dal richiedente in presenza: certificazione dell'ente erogatore del corso attestante le giornate di attività formativa frequentate dal richiedente in presenza oppure in caso di comprovata impossibilità di rilascio della certificazione dell'ente erogatore, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le giornate di attività formativa frequentate in presenza.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
 - a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge;

- d) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici oppure da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
- 2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
 - a) hanno la residenza nel territorio regionale;
 - b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) da non più di tre anni;
 - c) hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
 - d) svolgono attività professionale in forma individuale, associata o societaria che rientra nelle prerogative dell'iscrizione del richiedente agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
- 3. Sono esclusi i soggetti che sono:
 - a) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - b) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
 - c) collaboratori di impresa familiare;
 - d) artigiani;
 - e) commercianti;
 - f) coltivatori diretti;
 - g) titolari di impresa individuale;
 - h) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.
- 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che abbiano aperto la partita IVA da più di tre anni qualora abbiano variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo. Tale variazione è riferita ad un'attività professionale che non avrebbe potuto essere esercitata con il codice attività già posseduto.
- 5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sussistono al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), permangono per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili

- 1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative connesse con l'attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti.
- 2. Le attività formative sono realizzate da:
 - a) enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università;
 - b) professionisti, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio professionale.
- 3. Il percorso formativo deve:
 - a) iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività, di cui dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e la scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
 - b) concludersi con profitto, non oltre i diciotto mesi successivi alla scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, ove il percorso preveda uno svolgimento pluriennale dell'attività formativa, sono ammissibili esclusivamente le singole annualità per le quali sussistono i requisiti di cui al comma 3.
5. Sono esclusi i percorsi formativi erogati con modalità telematica asincrona per un numero di ore superiore al 25 per cento del totale complessivo delle ore previste per lo svolgimento del percorso formativo.
6. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;
 - b) acquisto di testi connessi al percorso formativo e materiale didattico necessario per lo svolgimento del percorso formativo;
 - c) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;
 - d) spese di viaggio, se la sede di svolgimento del percorso formativo dista almeno 100 chilometri dalla residenza del richiedente;
 - e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese di svolgimento del corso e alla durata espressa in giorni, se la sede di svolgimento del percorso formativo dista almeno 100 chilometri dalla residenza del richiedente. Sono determinate in maniera forfettaria secondo quanto indicato nell'allegato A (Spese accessorie di soggiorno) e con le modalità di cui al comma 8.
7. Le spese di viaggio sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti, nel limite massimo di dieci tragitti di andata e ritorno, qualora il percorso formativo preveda interruzioni dell'attività formativa frequentata in presenza superiori a cinque giorni.
8. Le spese accessorie di soggiorno sono riconosciute esclusivamente per le giornate in cui l'attività formativa è frequentata in presenza e sono conteggiate dalla data di inizio alla data di fine dell'attività formativa, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi dal conteggio:
 - a) i periodi di interruzione dell'attività formativa frequentata in presenza superiori a cinque giorni solari consecutivi;
 - b) il periodo antecedente i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
 - c) il periodo successivo alla scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
9. Le modifiche che intervengono rispetto al percorso formativo presentato sono tempestivamente comunicate all'ufficio competente.
10. Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l'iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.
11. L'importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell'importo di iscrizione ammissibile a contributo.
12. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.
13. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
14. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed entro trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo, purché sostenute nel triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Ai fini dell'ammissibilità della spesa sono considerate sia la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente sia la data del relativo pagamento.

Art. 5 modalità di comunicazione e presentazione degli atti

1. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa sono predisposte e presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva. L'accesso avviene previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), ovvero Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda e la rendicontazione si considerano sottoscritte e inoltrate, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Le successive comunicazioni fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del decreto legislativo 82/2005. Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, sono accompagnati, a pena di nullità, dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
2. Ai fini della concessione del contributo in regime di aiuto «de minimis», l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 7, una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'articolo 9, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate all'ufficio competente nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).
2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonché i dati riferiti al reddito professionale netto previsti dall'articolo 9, è sottoscritta

dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;
- b) modello F23 o F24, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
- c) fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- d) per ciascun percorso formativo il piano di spesa delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 6;
- e) nel caso di:
 - 1) percorsi formativi non conclusi alla data di presentazione della domanda:
 - 1.1) documentazione dalla quale si evincano i contenuti didattici e i costi d'iscrizione del percorso formativo come, tra l'altro, brochure, testi scaricati dal sito web oppure il web link ove sia possibile reperire le informazioni richieste;
 - 1.2) preventivi riferiti all'acquisto di testi inseriti nel piano di spesa di cui al comma 2, lettera d);
 - 1.3) per le spese accessorie di soggiorno, dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, attestante le date nelle quali l'attività formativa è prevista in presenza, qualora l'attività formativa sia frequentata in presenza presso una sede sita ad almeno 100 chilometri dalla residenza e le spese d'iscrizione al percorso formativo non includano anche le spese di alloggio;
 - 2) percorsi formativi già conclusi alla data di presentazione della domanda:
 - 2.1) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al punto 2.2);
 - 2.2) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - 2.3) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della spesa tramite sistemi di pagamento tracciabili da conti correnti, carte di credito o carte di debito, intestate al beneficiario;
 - 2.4) documentazione attestante la conclusione del percorso formativo con profitto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
 - 2.5) attestazione dell'ente erogatore che certifichi la data di avvio e di conclusione dell'attività formativa, nonché la data di svolgimento dell'ultimo esame, se previsto;
 - 2.6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la fruizione oppure la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione nonché il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 5;
 - 2.7) per le spese accessorie di soggiorno, documentazione attestante le giornate di attività formativa frequentate dal richiedente in presenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), qualora l'attività formativa sia stata frequentata in presenza presso una sede sita ad almeno 100 chilometri dal Comune di residenza e nelle spese d'iscrizione al percorso formativo non siano state incluse anche le spese di alloggio.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 4.
4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.
5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per percorsi formativi già conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.
2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.
5. A conclusione del procedimento l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
 - a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 6;
 - b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
 - c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.
6. Nel caso in cui nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute, riferite a percorsi formativi già conclusi alla data di presentazione della domanda, il contributo riferito alle medesime è erogato contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo riferito ai percorsi formativi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo, è disposta secondo quanto previsto dall'articolo 10.
7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 intensità d'aiuto

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari a:
 - a) 80 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della

- domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale;
- b) 70 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere non superiore a 10.000,00 euro;
 - c) 60 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 10.000,00 e fino a 20.000,00 euro;
 - d) 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro;
 - e) 40 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 30.000,00 e fino a 40.000,00 euro;
 - f) 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
2. Qualora il percorso formativo venga realizzato da un ente erogatore avente sede legale in Friuli Venezia Giulia l'ammontare del contributo è pari all'80 per cento delle spese ammissibili.
 3. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il reddito professionale netto da considerare ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 1, è pari alla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.
 4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.
 5. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 14 e dall'articolo 8, comma 6, ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente entro centottanta giorni dalla conclusione del percorso formativo, la rendicontazione della spesa e in particolare:
 - a) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera b);
 - b) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della spesa tramite sistemi di pagamento tracciabili da conti correnti, carte di credito o carte di debito, intestate al beneficiario;
 - d) documentazione attestante la conclusione del percorso formativo con profitto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
 - e) attestazione dell'ente erogatore che certifichi la data di avvio e di conclusione dell'attività formativa, nonché la data di svolgimento dell'ultimo esame, se previsto;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - 1) la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 5;
 - 3) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti

- previsti dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- g) copia di un documento di identità del beneficiario in corso di validità.
 - h) per le spese accessorie di soggiorno, documentazione attestante le giornate di attività formativa frequentata dal richiedente in presenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), qualora l'attività formative sia stata frequentata in presenza presso una sede sita ad almeno 100 chilometri dal Comune di residenza e nelle spese d'iscrizione al percorso formativo non siano state incluse anche le spese di alloggio.
2. Qualora la concessione del contributo sia riferita a più percorsi formativi, la documentazione di cui al comma 1 è presentata entro centottanta giorni decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo percorso formativo oggetto di contributo. Nel caso di mancato avvio dell'ultimo percorso formativo ammesso a contributo, la documentazione di cui al comma 1, riferita ai percorsi formativi conclusi, è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio corso comunicata all'ufficio competente.
 3. Le eventuali variazioni dei contenuti delle iniziative concesse sono debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione della spesa.
 4. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.
 5. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.
 6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente con i relativi pagamenti;
 - b) è intestata al soggetto beneficiario;
 - c) ha una data non antecedente a dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non successiva a trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo, fermo restando il limite del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento, la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento;
 - d) indica l'importo nella moneta in cui è stato corrisposto; se la moneta è diversa dall'euro, è indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.
2. Il pagamento delle spese avviene, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.
3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:
 - a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale,

- dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
- b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.
 5. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che ne attesti la conformità.
 6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa ammesso a contributo.
 7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, comma 2, lettera e), numero 2), numero 2.2).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
2. Le fideiussioni prevedono l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato qualora:
 - a) le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo;
 - b) il beneficiario concluda anticipatamente il percorso formativo per:
 - 1) gravi motivi di salute: patologie che non consentono la prosecuzione del percorso formativo, certificate da una struttura sanitaria pubblica;
 - 2) gravi motivi familiari: situazioni familiari, riguardanti i parenti di primo grado, che richiedono un impegno particolare del richiedente tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione del percorso formativo.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), punti 1) e 2) sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del percorso formativo.

Art. 14 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
 - a) il beneficiario rinunci al contributo;
 - b) il beneficiario non concluda positivamente il percorso formativo, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2;
 - d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 4;
 - e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
 - g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, eccezione fatta per il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

Art. 15 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 16 modifica degli allegati

1. L'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 18 norme transitorie

1. Il decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 102 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 102/2017 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quanto disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 19 abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 102/2017.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SPESE ACCESSORIE DI SOGGIORNO

PAESE	IMPORTO GIORNALIERO
AUSTRIA	€ 32,46
BELGIO	€ 29,61
BULGARIA	€ 20,12
CIPRO	€ 26,69
CROAZIA	€ 24,79
DANIMARCA	€ 40,00
ESTONIA	€ 30,21
FINLANDIA	€ 35,84
FRANCIA	€ 35,19
GERMANIA	€ 29,55
GRECIA	€ 28,66
IRLANDA	€ 35,53
ISLANDA	€ 32,12
ITALIA	€ 24,00
LETTONIA	€ 24,32
LIECHTENSTEIN	€ 39,20
LITUANIA	€ 23,08
LUSSEMBURGO	€ 29,98
MALTA	€ 26,44
NORVEGIA	€ 42,16
PAESI BASSI	€ 32,73
POLONIA	€ 24,86
PORTOGALLO	€ 27,46
REGNO UNITO	€ 39,13
REPUBBLICA CECA	€ 27,06
ROMANIA	€ 21,44
SLOVACCHIA	€ 26,00
SLOVENIA	€ 27,25
SPAGNA	€ 30,71
SVEZIA	€ 35,16
SVIZZERA	€ 27,98
TURCHIA	€ 24,08
UNGHERIA	€ 25,26
ALTRI PAESI	€ 29,85

VISTO: IL PRESIDENTE